

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

DELIBERA 29 maggio 2015

Modifiche al «Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262». (Delibera n. 19158). (15A04342)

(GU n.130 del 8-6-2015)

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante «Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52», e successive modificazioni;

Visto l'art. 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari», e successive modificazioni;

Visto il «Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della Commissione nazionale per le società e la borsa», adottato con deliberazione n. 8674 del 17 novembre 1994 e successive modificazioni;

Visto il «Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, ai sensi dell'art. 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni», adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013, entrata in vigore in data 10 marzo 2014, e successivamente modificato con delibera n. 18774 del 29 gennaio 2014 e n. 19016 del 3 settembre 2014 (di seguito anche il «Regolamento sul procedimento sanzionatorio»);

Vista la propria delibera n. 15086 del 21 giugno 2005, recante «Disposizioni organizzative e procedurali relative all'applicazione di sanzioni amministrative e istituzione dell'Ufficio sanzioni amministrative» e successivamente modificata con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013;

Vista la propria delibera n. 17582 del 7 luglio 2011, recante «Definizione delle funzioni e dei compiti demandati alle Unità organizzative a seguito della ridefinizione dell'assetto organizzativo dell'istituto», come modificata dalle delibere n. 18287 del 25 luglio 2012 e n. 18312 del 12 settembre 2012;

Ritenuto opportuno modificare il testo del Regolamento sul procedimento sanzionatorio al fine di consentire ai soggetti destinatari delle lettere di contestazione degli addebiti la facoltà di instaurare, nell'ambito del procedimento di applicazione di sanzioni amministrative di competenza della Consob, una ulteriore fase di contraddittorio avente ad oggetto il contenuto della relazione finale predisposta dall'Ufficio sanzioni amministrative;

Considerato che nel documento di consultazione pubblicato in data 22 aprile 2015, fra l'altro, si rappresentava la determinazione della Commissione di prevedere un regime transitorio per l'applicazione delle nuove disposizioni ai procedimenti pendenti all'entrata in vigore delle modifiche regolamentari, nonché, nelle more dell'entrata in vigore delle suddette modifiche, di procedere all'invio della relazione finale dell'Ufficio sanzioni amministrative

in relazione ai procedimenti pendenti per i quali si fosse conclusa la fase istruttoria del procedimento;

Valutate le osservazioni formulate in risposta al documento di consultazione;

Considerato che nel documento sugli esiti della consultazione si rappresentano, tra l'altro, le determinazioni della Commissione in ordine all'invio ai soggetti destinatari delle lettere di contestazione ai quali e' gia' stata trasmessa la relazione finale dell'Ufficio sanzioni amministrative, dell'integrazione relativa alla proposta di determinazione della sanzione;

Considerato che:

nelle more dell'adozione delle modifiche al Regolamento sul procedimento sanzionatorio, si e' provveduto a trasmettere, ai soggetti destinatari delle lettere di contestazione che abbiano formulato deduzioni difensive e per i quali si e' conclusa la fase istruttoria del procedimento, le Relazioni finali dell'Ufficio sanzioni amministrative, successivamente integrate con la comunicazione della parte relativa alla proposta di determinazione della sanzione;

con specifico riferimento ai casi di procedimenti plurisoggettivi, le relazioni finali dell'Ufficio sanzioni amministrative sono state trasmesse a tutti i soggetti destinatari purché almeno uno di essi abbia formulato deduzioni difensive;

Delibera:

Art. 1

Modifiche al Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob

1. Il «Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, ai sensi dell'art. 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni», adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni, e' modificato come segue:

1) All'art. 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio e' stabilito in duecento giorni e decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di perfezionamento per i destinatari della notificazione della lettera di contestazione degli addebiti. Nel caso di procedimento sanzionatorio avviato nei confronti di piu' soggetti, il predetto termine, da considerarsi unico per tutti i destinatari della lettera di contestazione, decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di perfezionamento dell'ultima notificazione. La data di conclusione dei procedimenti sanzionatori e' resa nota nel sito internet dell'Istituto con modalita' idonee a garantire la riservatezza.»;

b) al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

i. dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: «c-bis) l'indicazione del numero univoco del procedimento;»;

ii. dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: «d-bis) la comunicazione che la data di conclusione del procedimento e' consultabile nel sito internet della Consob, successivamente all'espletamento delle procedure di notificazione della lettera di contestazione degli addebiti;»;

iii. dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: «f-bis) l'indicazione della facolta' per i destinatari della lettera di contestazione degli addebiti che abbiano presentato le deduzioni scritte ai sensi dell'art. 5, comma 2, ovvero abbiano partecipato all'audizione prevista dall'art. 5, comma 4, di presentare proprie deduzioni finali scritte alla Commissione nei trenta giorni successivi alla data di ricezione della relazione finale dell'Ufficio sanzioni amministrative prevista dall'art. 6, comma 4;».

2) All'art. 5, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I destinatari della lettera di contestazione degli addebiti esercitano il proprio diritto di difesa nella fase istruttoria, anche con l'assistenza di terzi, mediante la presentazione di deduzioni scritte e documenti, l'accesso agli atti nonché l'audizione personale in

merito agli addebiti contestati. Inoltre, ai destinatari della lettera di contestazione degli addebiti, che abbiano presentato le deduzioni scritte ai sensi dell'art. 5, comma 2 ovvero abbiano partecipato all'audizione prevista dall'art. 5, comma 4, e' trasmessa la relazione dell'Ufficio Sanzioni Amministrative per l'esercizio della facolta' prevista dall'art. 8, comma 2.».

3) All'art. 6, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. All'esito dell'esame degli atti del procedimento e a conclusione della fase istruttoria, l'Ufficio Sanzioni Amministrative predispone una relazione finale nella quale formula proposte motivate in merito alla sussistenza della violazione contestata e alla specifica determinazione della sanzione ovvero in merito all'archiviazione, e la trasmette alla Commissione entro trentacinque giorni precedenti alla scadenza del termine di conclusione del procedimento.».

4) L'art. 8 e' sostituito dal seguente:

«Art. 8 (Fase decisoria). - 1. Contestualmente alla trasmissione alla Commissione, fatti salvi i tempi occorrenti per l'eventuale traduzione in lingua straniera, la relazione finale predisposta dall'Ufficio sanzioni amministrative, con l'omissione delle parti sottratte all'esercizio del diritto di accesso, e' trasmessa ai destinatari della lettera di contestazione degli addebiti, che abbiano presentato le deduzioni scritte ai sensi dell'art. 5, comma 2, ovvero abbiano partecipato all'audizione prevista dall'art. 5, comma 4.

2. Entro il trentesimo giorno successivo alla data di ricezione della relazione dell'Ufficio Sanzioni Amministrative da parte dei destinatari della lettera di contestazione degli addebiti, gli stessi possono presentare alla Commissione proprie controdeduzioni scritte in replica alle considerazioni dell'Ufficio sanzioni amministrative. Qualsiasi documento presentato successivamente a tale termine non sara' preso in considerazione.

3. Nel caso previsto al comma 1, il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio e' sospeso dalla data di protocollazione della relazione dell'Ufficio sanzioni amministrative fino alla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni scritte da parte del soggetto che ha ricevuto per ultimo la relazione dell'Ufficio sanzioni amministrative.

4. Le controdeduzioni scritte previste al comma 2 replicano sinteticamente alle considerazioni dell'Ufficio sanzioni amministrative in merito alla sussistenza e alla gravita' della violazione contestata. Qualora, in presenza di motivate ragioni, superino le 15 pagine, esse riportano un indice e una sintesi delle argomentazioni difensive presentate.

5. Il procedimento sanzionatorio si conclude con l'adozione da parte della Commissione del provvedimento sanzionatorio, dell'atto di archiviazione ovvero della proposta di applicazione di misura sanzionatoria di competenza di altra Amministrazione o Autorita'.

6. I provvedimenti o gli atti previsti dal comma 5 sono notificati o comunicati ai destinatari della lettera di contestazione degli addebiti.

7. La disciplina prevista dal presente articolo si applica anche nel caso in cui la Commissione richieda all'Ufficio sanzioni amministrative una relazione integrativa. L'Ufficio sanzioni amministrative provvede alla trasmissione della relazione integrativa entro 45 giorni dalla richiesta, salve motivate ragioni. In tale ipotesi, il termine di conclusione del procedimento e' sospeso dalla data della richiesta della relazione integrativa fino al ventesimo giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni scritte da parte del soggetto che ha ricevuto per ultimo la relazione integrativa.».

Art. 2

Disposizioni transitorie e finali

1. La presente delibera e' pubblicata nel Bollettino della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Essa entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta

Ufficiale.

2. Con riguardo ai procedimenti sanzionatori per i quali la fase istruttoria si e' conclusa prima della entrata in vigore della presente delibera, sono confermate le determinazioni assunte dalla Commissione al fine di consentire ai destinatari delle lettere di contestazione la conoscenza della relazione finale dell'Ufficio sanzioni amministrative, comprensiva della parte relativa alla determinazione della sanzione, e l'esercizio delle connesse facolta' difensive.

3. Ai procedimenti sanzionatori avviati anteriormente alla data del 10 marzo 2014 per i quali non si sia ancora conclusa la fase istruttoria e nell'ambito dei quali i destinatari abbiano gia' presentato deduzioni scritte ovvero abbiano partecipato all'audizione personale, si applica l'art. 8, commi 1, 2, 3, 4 e 7 del Regolamento sul procedimento sanzionatorio, come modificato dalla presente delibera. Ai procedimenti sanzionatori avviati successivamente alla data del 10 marzo 2014 per i quali parimenti non si sia ancora conclusa la fase istruttoria e nell'ambito dei quali i destinatari abbiano gia' presentato deduzioni scritte ovvero abbiano partecipato all'audizione personale, si applicano, altresì, l'art. 4, comma 2, l'art. 5, comma 1, e l'art. 6, comma 4, del medesimo Regolamento, come modificati dalla presente delibera.

4. La relazione finale dell'Ufficio sanzioni amministrative viene altresì trasmessa ai soggetti che, non trovandosi nelle condizioni previste dai commi 2 e 3, ne facciano richiesta con apposita istanza, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente delibera.

Roma, 29 maggio 2015

Il Presidente: Vegas

Regolamento generale sui procedimenti sanzionatori della CONSOB, ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni

INDICE:

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 - [Finalità e ambito di applicazione](#)

Art. 2 - [Responsabilità del procedimento](#)

Art. 3 - [Comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio](#)

CAPO II - Procedimento

Art. 4 - [Avvio del procedimento](#)

Art. 5 - [Diritto di difesa](#)

Art. 6 - [Istruttoria del procedimento](#)

Art. 7 - [Riunione e separazione di procedimenti](#)

Art. 8 - [Fase decisoria](#)

CAPO III - Disposizioni finali

Art. 9 - [Entrata in vigore](#)

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento reca la disciplina generale del procedimento sanzionatorio della Consob in applicazione dei principi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione.

Art. 2

(Responsabilità del procedimento)

1. L'unità organizzativa responsabile del procedimento sanzionatorio è l'Ufficio Sanzioni Amministrative.
2. Il responsabile del procedimento sanzionatorio è il Responsabile dell'Ufficio Sanzioni Amministrative. Esso può assegnare la responsabilità di singoli procedimenti ad altro dipendente della stessa unità organizzativa. Di tale assegnazione è data comunicazione ai destinatari della lettera di contestazione degli addebiti.
3. Il responsabile del procedimento sanzionatorio assicura il legittimo, adeguato, completo e tempestivo svolgimento dell'istruttoria, garantendo l'effettività del diritto di difesa dei destinatari della lettera di contestazione degli addebiti e del contraddittorio.

Art. 3

(Comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio)

1. Le comunicazioni e le notificazioni relative al procedimento sanzionatorio sono effettuate presso la casella di posta elettronica certificata (PEC) indicata alla Consob dai soggetti interessati o nelle altre forme previste dall'ordinamento vigente.

CAPO II
Procedimento

Art. 4

(Avvio del procedimento)

1. L'avvio del procedimento sanzionatorio è disposto a mezzo di lettera di contestazione degli addebiti sottoscritta congiuntamente dal responsabile della Divisione competente e dal Direttore Generale o, su delega di quest'ultimo, dal Vice Direttore Generale. La contestazione degli addebiti è effettuata entro il termine di centottanta giorni, ovvero di trecentosessanta giorni se gli interessati risiedono o hanno la sede all'estero, dall'accertamento compiuto sulla base degli elementi comunque acquisiti e dei fatti emersi a seguito dell'attività di vigilanza svolta dalla Consob e delle successive valutazioni.
2. Il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio è stabilito in duecento giorni e decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di perfezionamento per i destinatari della notificazione della lettera di contestazione degli addebiti. Nel caso di procedimento sanzionatorio avviato nei confronti di più soggetti, il predetto termine, da considerarsi unico per tutti i destinatari della lettera di contestazione, decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di perfezionamento dell'ultima notificazione. La data di conclusione dei procedimenti sanzionatori è resa nota nel sito internet dell'Istituto con modalità idonee a garantire la riservatezza ².
3. La lettera di contestazione degli addebiti contiene:
 - a) il riferimento all'attività di vigilanza, alle eventuali verifiche ispettive o alla documentazione comunque acquisita dalla quale sia emersa la violazione;
 - b) la descrizione della violazione;
 - c) l'indicazione delle disposizioni violate e delle relative norme sanzionatorie;
 - c-bis) l'indicazione del numero univoco del procedimento ³;
 - d) l'indicazione dell'unità organizzativa responsabile del procedimento;
 - d-bis) la comunicazione che la data di conclusione del procedimento è consultabile nel sito internet della Consob, successivamente all'espletamento delle procedure di notificazione della lettera di contestazione degli addebiti ⁴;
 - e) l'indicazione dell'unità organizzativa presso la quale può essere presa visione ed estratta copia dei documenti istruttori e le modalità di presentazione della relativa istanza;
 - f) l'indicazione della facoltà per i soggetti destinatari delle contestazioni di presentare eventuali deduzioni e documenti, nonché di chiedere l'audizione personale nel termine di trenta giorni;
 - f-bis) l'indicazione della facoltà per i destinatari della lettera di contestazione degli addebiti che abbiano presentato le deduzioni scritte ai sensi dell'articolo 5, comma 2, ovvero abbiano partecipato all'audizione prevista dall'articolo 5, comma 4, di presentare proprie deduzioni finali scritte alla Commissione nei trenta giorni successivi alla data di ricezione della relazione finale dell'Ufficio Sanzioni Amministrative prevista dall'articolo 6, comma 4 ⁵;
 - g) l'indicazione della casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale effettuare le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio;
 - h) l'invito a comunicare con il primo atto utile l'eventuale casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale il soggetto interessato intende ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al procedimento sanzionatorio.

4. Nell'ipotesi in cui alle violazioni si applichi l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche, la lettera di contestazione degli addebiti contiene anche l'indicazione delle modalità con le quali l'interessato potrà effettuare il pagamento in misura ridotta.

Art. 5

(Diritto di difesa)

1. I destinatari della lettera di contestazione degli addebiti esercitano il proprio diritto di difesa nella fase istruttoria, anche con l'assistenza di terzi, mediante la presentazione di deduzioni scritte e documenti, l'accesso agli atti nonché l'audizione personale in merito agli addebiti contestati. Inoltre, ai destinatari della lettera di contestazione degli addebiti, che abbiano presentato le deduzioni scritte ai sensi dell'articolo 5, comma 2 ovvero abbiano partecipato all'audizione prevista dall'articolo 5, comma 4, è trasmessa la relazione dell'Ufficio Sanzioni Amministrative per l'esercizio della facoltà prevista dall'articolo 8, comma 2 ⁶.

2. Le deduzioni scritte e i documenti sono inviati all'Ufficio Sanzioni Amministrative entro il termine di legge di trenta giorni dalla data di perfezionamento per il destinatario della notifica di della lettera di contestazione degli addebiti. Tale termine può essere prorogato, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, a seguito di motivata richiesta dei soggetti interessati.

3. I destinatari della lettera di contestazione degli addebiti possono chiedere, con istanze separate, alla Divisione che ha formulato le contestazioni di avere accesso agli atti del procedimento sanzionatorio e all'Ufficio Sanzioni Amministrative di avere accesso esclusivamente agli ulteriori atti del procedimento sanzionatorio confluiti nel fascicolo istruttorio successivamente all'avvio del procedimento medesimo. Ove l'istanza di accesso sia presentata alla Divisione che ha formulato le contestazioni entro il termine previsto dal comma 2, primo periodo, il termine per la presentazione di deduzioni scritte e documenti è sospeso, per una sola volta, dalla data di presentazione dell'istanza fino alla data in cui è consentito l'accesso ⁷.

4. Entro il termine di cui al comma 2, primo periodo, i destinatari della lettera di contestazione degli addebiti possono chiedere, con istanza separata, di essere sentiti personalmente. L'Ufficio Sanzioni Amministrative comunica agli istanti la data dell'audizione. Tale data, anche a fronte di istanze di differimento reiterate, può essere differita, su richiesta motivata, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni. In caso di accoglimento della richiesta di differimento, il termine di conclusione del procedimento è sospeso per il periodo intercorrente tra la data inizialmente stabilita per l'audizione e la data di effettivo svolgimento della stessa ovvero, in caso di mancata audizione, per il termine massimo di trenta giorni. All'audizione possono partecipare, su richiesta dell'Ufficio Sanzioni Amministrative, funzionari della Divisione che ha formulato le contestazioni. Dell'audizione è formato apposito processo verbale che viene sottoscritto dai soggetti partecipanti.

Art. 6

(Istruttoria del procedimento)

1. L'Ufficio Sanzioni Amministrative, ricevute le deduzioni e i documenti dei destinatari della lettera di contestazione degli addebiti o scaduto il termine per la loro presentazione, procede all'esame degli atti del procedimento sanzionatorio.

2. L'Ufficio Sanzioni Amministrative può chiedere alla Divisione che ha formulato le contestazioni, nonché ad ogni altra unità organizzativa il cui supporto sia ritenuto utile, una relazione tecnica sulle difese svolte dai destinatari della lettera di contestazione degli addebiti e su ogni altro aspetto meritevole di approfondimento. Le relazioni tecniche predisposte dalle unità organizzative interessate sono trasmesse dall'Ufficio Sanzioni Amministrative ai predetti soggetti, i quali hanno facoltà di presentare, entro trenta giorni dalla ricezione, proprie osservazioni in replica.

3. Nel caso previsto al comma 2, il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio è sospeso per un periodo pari a trenta giorni decorrenti dalla data di protocollazione della nota con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative trasmette la relazione tecnica ai destinatari della lettera di contestazione degli addebiti.

4. All'esito dell'esame degli atti del procedimento e a conclusione della fase istruttoria, l'Ufficio Sanzioni Amministrative predispone una relazione finale nella quale formula proposte motivate in merito alla sussistenza della violazione contestata e alla specifica determinazione della sanzione ovvero in merito all'archiviazione, e la trasmette alla Commissione entro trentacinque giorni precedenti alla scadenza del termine di conclusione del procedimento ⁸.

Art. 7

(Riunione e separazione di procedimenti)

1. L'Ufficio Sanzioni Amministrative, a condizione che ciò non determini un ritardo nella definizione dei procedimenti, può disporre la riunione di procedimenti nei casi in cui la violazione contestata sia stata commessa da più persone, in concorso o in cooperazione fra loro, ovvero se essa sia stata commessa da più persone con condotte indipendenti. La riunione dei procedimenti può essere altresì disposta qualora per la natura delle violazioni contestate sia opportuna una valutazione congiunta delle singole posizioni dei soggetti interessati.

2. Nel caso di procedimento avviato nei confronti di più soggetti, l'Ufficio Sanzioni Amministrative può disporre la separazione delle singole posizioni dei soggetti interessati qualora ciò sia ritenuto necessario per assicurare il corretto e adeguato esercizio dell'attività istruttoria.

Art. 8

(Fase decisoria)

1. Contestualmente alla trasmissione alla Commissione, fatti salvi i tempi occorrenti per l'eventuale traduzione in lingua straniera, la relazione finale predisposta dall'Ufficio Sanzioni Amministrative, con l'omissione delle parti sottratte all'esercizio del diritto di accesso, è trasmessa ai destinatari della lettera di contestazione degli addebiti, che abbiano presentato le deduzioni scritte ai sensi dell'articolo 5, comma 2, ovvero abbiano partecipato all'audizione prevista dall'articolo 5, comma 4.

2. Entro il trentesimo giorno successivo alla data di ricezione della relazione dell'Ufficio Sanzioni Amministrative da parte dei destinatari della lettera di contestazione degli addebiti, gli stessi possono presentare alla Commissione proprie controdeduzioni scritte in replica alle considerazioni dell'Ufficio Sanzioni Amministrative. Qualsiasi documento presentato successivamente a tale termine non sarà preso in considerazione.

3. Nel caso previsto al comma 1, il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio è sospeso dalla data di protocollazione della relazione dell'Ufficio Sanzioni Amministrative fino

alla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni scritte da parte del soggetto che ha ricevuto per ultimo la relazione dell'Ufficio Sanzioni Amministrative.

4. Le controdeduzioni scritte previste al comma 2 replicano sinteticamente alle considerazioni dell'Ufficio Sanzioni Amministrative in merito alla sussistenza e alla gravità della violazione contestata. Qualora, in presenza di motivate ragioni, superino le 15 pagine, esse riportano un indice e una sintesi delle argomentazioni difensive presentate.

5. Il procedimento sanzionatorio si conclude con l'adozione da parte della Commissione del provvedimento sanzionatorio, dell'atto di archiviazione ovvero della proposta di applicazione di misura sanzionatoria di competenza di altra Amministrazione o Autorità.

6. I provvedimenti o gli atti previsti dal comma 5 sono notificati o comunicati ai destinatari della lettera di contestazione degli addebiti.

7. La disciplina prevista dal presente articolo si applica anche nel caso in cui la Commissione richieda all'Ufficio Sanzioni Amministrative una relazione integrativa. L'Ufficio Sanzioni Amministrative provvede alla trasmissione della relazione integrativa entro 45 giorni dalla richiesta, salve motivate ragioni. In tale ipotesi, il termine di conclusione del procedimento è sospeso dalla data della richiesta della relazione integrativa fino al ventesimo giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni scritte da parte del soggetto che ha ricevuto per ultimo la relazione integrativa ⁹.

CAPO III

Disposizioni finali

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Esso si applica ai procedimenti sanzionatori avviati successivamente alla sua entrata in vigore. Ai procedimenti sanzionatori avviati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel "Regolamento concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti sanzionatori della Consob", adottato dalla Consob con delibera n. 12697 del 2 agosto 2000 e successive modificazioni, nonché quelle contenute nella delibera n. 15086 del 21 giugno 2005, recante "Disposizioni organizzative e procedurali relative all'applicazione di sanzioni amministrative e istituzione dell'Ufficio Sanzioni Amministrative", nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del regolamento medesimo ¹⁰.

Note:

¹ La delibera 18750 del 19.12.2013 e l'annesso regolamento sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 5 dell'8.1.2014. Il regolamento è stato poi modificato dalla delibera n. 18774 del 29.1.2014, pubblicata nella G.U. n. n. 33 del 10.2.2014; dalla delibera n. 19016 del 3.9.2014 pubblicata nella G.U. n. 211 dell'11.9.2014, in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.; dalla delibera n. 19158 del 29.5.2015 pubblicata nella G.U. n. 130 dell'8.6.2015, in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U., salvo quanto disposto dall'art. 2 della delibera n. 19158 del 29.5.2015.

² Comma così sostituito con delibera n. 19158 del 29.5.2015.

³ Lettera inserita con delibera n. 19158 del 29.5.2015.

⁴ Lettera inserita con delibera n. 19158 del 29.5.2015.

- [5](#) Lettera inserita con delibera n. 19158 del 29.5.2015.
- [6](#) Comma così sostituito con delibera n. 19158 del 29.5.2015.
- [7](#) Comma così sostituito con delibera n. 19016 del 3.9.2014.
- [8](#) Comma sostituito dapprima con delibera n. 19016 del 3.9.2014 e poi con delibera n. 19158 del 29.5.2015.
- [9](#) Articolo così sostituito con delibera n. 19158 del 29.5.2015.
- [10](#) Comma così modificato con delibera n. 18774 del 29.1.2014.